

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Irragionevole durata del processo, quantificazione del danno non patrimoniale: i parametri tabellari plasmati dalla giurisprudenza di legittimità sono derogabili?**

*Va confermato che in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, l'inesistenza del pregiudizio importante, dovuto alla modestia del valore effettivo della controversia sottoposta al giudice nel giudizio presupposto, consente di ragionevolmente ridurre a 500 Euro per anno di ritardo la compensazione del danno non patrimoniale subito per la lentezza del processo in relazione alla particolarità del caso concreto e così di scendere - al fine di cogliere l'effettiva consistenza economica e sociale della vicenda presupposta - al di sotto dei parametri tabellari plasmati dalla giurisprudenza di legittimità (da 750 Euro e poi da 1.000 Euro in su), da riservare ai casi in cui il pregiudizio è serio e tale da comportare conseguenze significative sulla situazione personale della parte.*

**Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 10.11.2014, n. 23968**

*...omissis...*

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 ottobre 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Ritenuto che Teodoro Falcone ha chiesto, con ricorso in data 15 maggio 2012, la condanna del Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento, in suo favore, dell'equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per l'irragionevole durata di un processo amministrativo dinanzi al TAR Molise per l'annullamento di una nota dell'AIMA contenente l'applicazione del prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino, giudizio iniziato con ricorso del 14 settembre 1999 ed ancora pendente;

che la Corte d'appello di Bari, con decreto in data 9 aprile 2013, ha condannato il Ministero al pagamento, in favore

del ricorrente, della complessiva somma di euro 2.700, oltre al rimborso della metà delle spese processuali;

che la Corte d'appello ha detratto, dalla durata complessiva di anni dodici circa, tre anni di ragionevole durata, restando indennizzabile un periodo di nove anni circa;

che la Corte d'appello ha liquidato l'indennizzo in base al parametro di euro 300 per anno di ritardo, considerando l'immediata tutela cautelare ottenuta e l'affievolimento dell'interesse del ricorrente alla definizione del giudizio, affievolimento reso evidente dallo scarso interesse mostrato per il giudizio dopo l'ottenimento del provvedimento cautelare, avendo la parte proposto istanza di fissazione dell'udienza solo dietro impulso della segreteria ed al fine di impedire la perenzione del ricorso;

che per la cassazione del decreto della Corte d'appello il Falcone ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 novembre 2013, sulla base di un motivo;

che l'intimato Ministero ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato a un mezzo.

Considerato che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che il ricorso incidentale del Ministero è inammissibile, per mancata prova del perfezionamento del procedimento notificatorio (Sez. Un., 14 gennaio 2008, n. 627), risultando dagli

atti che esso è stato avviato alla notifica a mezzo del servizio postale il 2 gennaio 2014, ma mancando - in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato - il deposito del relativo avviso di ricevimento;

che con il motivo (violazione degli artt. 2, commi 1 e 2, della legge n. 89 del 2001, 6, par. 1, e 41 della CEDU) il ricorrente in via principale denuncia l'insufficienza del quantum liquidato a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale;

che il motivo è fondato, nei termini di seguito precisati;

che nella giurisprudenza di questa Corte è principio acquisito quello per cui il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel giudizio presupposto va individuato nell'importo non inferiore ad euro 750 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009; secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, "a condizione che le decisioni pertinenti" siano "coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato", e purché detti importi non risultino

irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l'esigenza di offrire un'interpretazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l'art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a euro 750 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata; ma ciò solo limitatamente ai primi tre anni di ritardo, mentre per gli anni successivi si ritiene equo un indennizzo non inferiore a 1.000 euro per anno di ritardo, tenuto conto che l'irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. n. 16086 del 2009; Cass. n. 819 del 2010);

che, in applicazione dei criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (decisioni *Volta et autres c. Italia*, del 16 marzo 2010 e *Falco et autres c. Italia*, del 6 aprile 2010) e recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., 18 giugno 2010, n. 14753; Cass., 10 febbraio 2011, n. 3271; Cass., 13 aprile 2012, n. 5914), si è peraltro ritenuto (sentenza 24 luglio 2012, n. 12937) che l'inesistenza del pre-

giudizio importante, dovuto alla modestia del valore effettivo della controversia sottoposta al giudice nel giudizio presupposto, consente di ragionevolmente ridurre a 500 euro per anno di ritardo la compensazione del danno non patrimoniale subito per la lentezza del processo in relazione alla particolarità del caso concreto e così di scendere - al fine di cogliere l'effettiva consistenza economica e sociale della vicenda presupposta - al di sotto dei parametri tabellari plasmati dalla giurisprudenza di questa Corte (da 750 euro e poi da 1.000 euro in su), da riservare ai casi in cui il pregiudizio è serio e tale da comportare conseguenze significative sulla situazione personale della parte;

che, pertanto, nel caso di specie la Corte d'appello ben poteva contenere la pretesa indennitaria valorizzando lo scarso interesse mostrato per il giudizio dopo l'ottenimento del provvedimento cautelare, ma, nel discostarsi dai criteri standard, non poteva scendere sotto la soglia di euro 500 per anno di ritardo;

che, quindi, il decreto impugnato deve essere cassato;

che, peraltro, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ.;

che, invero, accertata la irragionevole durata del giudizio presupposto in nove anni circa, senza che su tale determinazione siano sorte contestazioni, applicato il parametro inden-

nitario di euro 500 per anno di ritardo, la causa può essere decisa nel merito procedendosi alla condanna del Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 4.500, oltre agli interessi dalla data della domanda al saldo;

che il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì tenuto al rimborso delle spese dell'intero giudizio, liquidate come da dispositivo;

che le spese del giudizio di merito devono essere distratte in favore dell'Avv. Ennio Cerio, dichiaratosi antistatario, e quelle del giudizio di legittimità devono essere distratte in favore dei difensori del ricorrente, Avv. Ennio Cerio e Giovanni Romano, dichiaratisi antistatari.

#### PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale e accoglie il ricorso principale, nei termini di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 4.500, oltre agli interessi legali dalla domanda; condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in euro 600, di cui euro 50 per esborsi ed euro 550 per compensi, oltre agli accessori di legge; condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 600 per compensi, oltre ad euro 100 per esborsi,

oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Dispone la distrazione delle spese del giudizio di merito in favore dell'Avv. Ennio Cerio, dichiaratosi antistatario, e quelle del giudizio di legittimità in favore dei difensori del ricorrente, Avv. Ennio Cerio e Giovanni Romano, dichiaratisi antistatari.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice

---